



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Claudia Squassoni	- Presidente -	Sent. n. sez. 428
Luca Ramacci		PU - 05/02/2015
Aldo Aceto	- Relatore -	R.G.N. 11809/2014
Andrea Gentili		
Alessandro Maria Andronio		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Fagorzi Pietro, nato a Montemignaio il 04/06/1947,

avverso la sentenza del 31/01/2013 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehay, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

udito per l'imputato l'avv. Fabrizio Lucchesi, sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. Gaetano Viciconte, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Firenze, con pronuncia confermata *"in parte qua"* dall'impugnata sentenza, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. Pietro Fagorzi in ordine al reato di cui al capo D della rubrica perché

estinto per prescrizione e l'aveva assolto dal reato di cui al capo E perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

1.1. All'imputato, nella sua qualità di tecnico comunale del Comune di Pelago, era stato contestato, in particolare, *<<il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, CP, 181, in relazione all'art. 146, D.L.vo 42/2004, per avere eseguito in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fuori dei casi previsti dall'art. 149 del D.Lg.vo medesimo, in assenza della prescritta autorizzazione e/o in difformità di essa, lavori e opere su un bene paesaggistico (area a bosco) con interventi (discarica di rifiuti) tali da introdurre una significativa modificazione che ne recava pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, così da alterare in modo permanente e significativo il contesto ambientale circostante. In località Consuma Comune di Pelago con conferimenti dal 30.3.2005 al 9.2.2006 con lavori in corso di esecuzione a tale data>> (capo D).*

1.2. Con il successivo capo di imputazione gli era stato contestato il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, 734, cod. pen., *<<per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante le opere di cui ai capi precedenti, in concorso fra loro, alterato le bellezze dei luoghi soggetti a speciale protezione dell'autorità, realizzando una discarica di rifiuti di circa 4700 metri cubi, contaminati da idrocarburi, in un bosco. In località Consuma Comune di Pelago con conferimenti dal 30.3.2005 al 9.2.2006 con lavori in corso di esecuzione a tale data>>.*

1.3. Secondo il giudice di primo grado, l'imputato era materialmente responsabile del reato di cui al capo D (ancorché già prescritto) per le seguenti ragioni: 1) l'area in cui ricadeva la discarica doveva considerarsi sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico poiché di natura boschiva (giusta la definizione data dalla legislazione nazionale e regionale toscana); 2) tale area era stata classificata nel Piano Strutturale del Comune come Sottozona F2 "attrezzature e servizi collettivi per il tempo libero" e avrebbe dovuto esservi realizzato il prolungamento di un preesistente spiazzo, costituito anch'esso da rifiuti (terra, sassi, blocchi di pietra) livellati e spianati, mediante l'apporto di terre (nel caso in esame provenienti dagli scavi di sbancamento e splateamento per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in corso di costruzione in altra zona dello stesso Comune); 3) la decisione di utilizzare queste terre di sbancamento fu presa perché i lavori di costruzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica erano fermi in attesa di conoscere dove smaltirle; 4) il 3 marzo 2005, dunque, l'imputato, nella sua qualità di tecnico comunale, aveva sottoscritto la D.I.A. n. 1519 di "modifica permanente del suolo tramite accumulo di materiali terrosi" e, contestualmente, la dichiarazione prot. 1518 di svincolo del vincolo idrogeologico; 5) era stato proprio lui a individuare per i

conferimenti l'area in questione e a utilizzare lo strumento, più agile e snello, della D.I.A., piuttosto che il permesso di costruire, per consentire la più veloce ricollocazione delle terre da scavo e consentire il riavvio dei lavori di costruzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 6) l'opera, in realtà, avrebbe comportato la necessità del permesso di costruire che, però, richiedeva procedure e tempi più lunghi.

1.4. Si era trattato, dunque, secondo il Tribunale di Firenze, di una scelta strategica, volta a evitare le lungaggini e gli appesantimenti burocratici che l'adozione della corretta procedura amministrativa avrebbe comportato ma che non si conciliava con l'esigenza impellente della immediata ripresa dei lavori di costruzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1.5. Quanto al reato di cui all'art. 734, cod. pen. (capo E), il Tribunale di Firenze aveva motivato la formula assolutoria adottata (il fatto non è previsto dalla legge come reato) sulla considerazione che alla data di apporto delle terre di risulta la bellezza paesaggistica dell'area era già stata alterata, sicché le condotte successive al reato, ormai già perfezionatosi non avevano alcuna rilevanza penale.

2. La Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del giudice di prime cure, impugnata per questa parte dal solo imputato, sul rilievo che non risultava in alcun modo l'evidenza della insussistenza o irrilevanza penale del fatto di cui al capo D della rubrica, della sua attribuibilità in via esclusiva ad altri, della mancanza dell'elemento psicologico. Quanto al reato di cui al capo E (art. 734, cod. pen.), ha condiviso le ragioni della formula assolutoria adottata in primo grado.

3. Il Fagorzi ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe articolando, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti motivi.

3.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e/o di altre norme giuridiche in ordine al reato di cui al capo D della rubrica e carenza di motivazione sul punto.

Deduce al riguardo che:

a) dall'istruttoria dibattimentale non era mai emerso che egli avesse effettuato o contribuito ad effettuare operazioni materiali di modifica dell'area protetta;

b) coloro ai quali era stato imputato di aver effettuato tali scarichi erano stati addirittura irrevocabilmente assolti;

c) egli si era limitato a firmare la D.I.A. senza aver posto in essere alcuna attività istruttoria;



d) l'art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, individua come destinatari delle prescrizioni ivi previste il titolare, il possessore, il detentore del bene protetto, tutte qualifiche che non gli appartengono;

e) in virtù del rapporto di immedesimazione organica con il Comune, titolare della D.I.A. doveva essere considerato l'Ente, non certo lui;

f) i giudici di merito hanno totalmente omissi di accertare la sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, tanto più che si trattava di intervenire su un'area che lo stesso Giudice di prime cure aveva affermato esser già compromessa e sulla quale era già stata programmata la realizzazione di un parcheggio;

g) l'area in questione, non può essere considerata "bosco" ai sensi dell'art. 3, comma 5, legge regionale Toscana n. 39 del 2000 secondo la quale *<<non sono considerati bosco: a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai>>*;

h) chiara, sul punto, è stata la deposizione del CT della difesa, prof. Eros Aiello, resa all'udienza del 02/11/2010, secondo la quale l'area non poteva giuridicamente essere considerata alla stregua di un bosco;

i) tra l'altro, a norma dell'art. 78, comma 2, legge regionale Toscana n. 39 del 2000, l'atto comunale di approvazione di un progetto esecutivo di un'opera pubblica approvata o autorizzata ai sensi della legge 11 febbraio 2004, n. 109, ha i medesimi effetti del permesso di costruire;

j) dunque alcuna modifica non autorizzata era stata effettuata, trattandosi di opera pubblica, gratuita e già programmata.

3.2. Con il secondo motivo eccepisce, in relazione all'assoluzione disposta per il reato di cui al capo E della rubrica, l'erroneità della formula assolutoria adottata dal giudice di primo grado e confermata in sede di appello (*<<perché il fatto non è previsto dalla legge come reato>>*) che è dissonante dalle premesse da cui muove, in coerenza con le quali avrebbe dovuto essere dichiarata l'insussistenza del fatto o, al più, la sua estraneità ad esso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni qui di seguito indicate.

5. Le questioni poste dal ricorrente riguardano: 1) la qualificazione di "bosco" dell'area interessata dagli interventi; 2) la sua responsabilità per il fatto ascrittogli; 3) la correttezza della formula assolutoria adottata per il reato di cui al capo E.

6. Il Fagorzi contesta la natura "boschiva" dell'area sia perché classificata dallo strumento urbanistico del Comune di Pelago come area ad attrezzature

all'interno del perimetro del centro abitato, sia perché già oggetto di precedenti, rilevanti modificazioni e di installazione di un impianto industriale di pompaggio del GPL. A sostegno della sua eccezione trascrive anche la deposizione resa dal proprio consulente tecnico, prof. Eros Aiello, secondo il quale l'area in questione non poteva definirsi "bosco" in base alle cartografie allegate al PRG di Pelago (che l'avevano espressamente esclusa) e ai sopralluoghi effettuati dall'arch. Prosperi che aveva rilasciato un'attestazione di insussistenza dei requisiti per poter definire l'area come "bosco" ai sensi della vigente legislazione regionale.

6.1. Il ricorso, sul punto, riproduce alla lettera le censure già mosse alla sentenza di primo grado, alle quali, però, la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta avendo la sentenza impugnata solo affermato che il Fagorzi si era recato sul posto e non si era limitato a visionare le carte della zona. L'affermazione, non contestata dal ricorrente, ha una sua valenza sotto altro profilo ma non esaurisce la questione di diritto pure sollevata con l'appello e qui riproposta.

6.2. La questione di diritto riguarda i rapporti tra la definizione di bosco data dalle leggi nazionali e regionali e le eventualmente contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici locali.

6.3. Il Giudice di prime cure aveva affrontato e risolto l'argomento nei termini adeguati alla natura delle contestazioni sollevate dalle difese: *<<lungamente - aveva affermato - si è discusso dai tecnici e dai difensori degli imputati che l'intervento progettato non intaccava il bosco, per cui non era necessario chiedere l'autorizzazione espressa per la rimozione del vincolo idrogeologico (...) visto che le particelle 26 e 99 erano accatastate come terreni agricoli ed il confine urbanizzato si fermava al limitare del bosco. La tesi - aveva aggiunto - è smentita in fatto: bastano a tal proposito le fotografie (...) anteriori all'intervento, nonché le aerofotogrammetrie (...) per rendere palese che sul margine sud dello spiazzo (l'impluvio) era sempre esistita una fitta vegetazione boschiva e che verso il margine est (verso la sorgente dei lavatoi) c'erano numerosi alberi. Del resto lo stesso progetto (...) contemplava di tagliare sette piante facenti parte del bosco>>.*

6.4. Tali affermazioni non sono mai state contestate dal ricorrente, nemmeno in grado di appello, sicché non può più revocarsi in dubbio che l'area in questione, prima dell'intervento oggetto della già citata D.I.A., possedesse i requisiti per essere definita "bosco" ai sensi dell'art. 2, comma 6, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e dell'art. 2, legge regionale Toscana 2 gennaio 2003, n. 1, che, facendo propria la definizione di bosco come descritta nel citato art. 2, comma 6, ha modificato l'art. 3, comma 1, legge regionale Toscana 21 marzo 2000, n. 39.



6.5. Secondo tale ultima norma *<<costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete>>*. Non sono considerati bosco i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai (art. 3, comma 5, lett. a, legge regionale Toscana n. 39 del 2000).

6.6. La questione, dunque, se l'area oggetto di intervento avesse i requisiti di fatto necessari e sufficienti per poter essere definita "bosco" non può essere rimessa in discussione dal ricorrente che, per scardinare la correttezza di tale conclusione ed affermare che si tratti di un giardino pubblico, propone direttamente a questa Corte di cassazione il contenuto di prove dichiarative nemmeno richiamate nell'atto di appello.

6.7. Si comprendono a questo punto il senso e la portata della sentenza della Corte di appello che aveva superato i rilievi difensivi affermando che il ricorrente si era recato sul luogo e non si era limitato a visionare le carte della zona, con ciò intendendo dire che, al di là delle definizioni tematiche contenute nelle cartografie di Piano, egli aveva avuto modo di constatare direttamente la natura boschiva dell'area.

6.8. Nemmeno tale affermazione viene contrastata dal Fagorzi che affronta il tema della insussistenza dell'elemento soggettivo nei diversi ed inammissibili termini di cui oltre si dirà.

6.9. Limitandoci per ora alle questioni che attengono alla sussistenza del reato (e dunque alla esistenza del vincolo violato), è necessario ricordare che la definizione legislativa di "bosco" *<<si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490>>* (oggi art. 142, lett. g, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

6.10. I limiti di applicabilità all'applicazione del vincolo, previsti in via del tutto eccezionale dall'art. 142, comma 2, d.lgs. 42 del 2004, dimostrano *"a contrariis"* che, una volta accertata la natura boschiva di un'area, esso produce effetti indipendentemente da eventuali diverse definizioni ad essa date dagli strumenti urbanistici comunali e comporta l'ineludibile obbligo di presentare all'amministrazione competente il progetto degli interventi che si intendano intraprendere affinché l'area non venga distrutta o vi siano introdotte modificazioni che possano recar pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (art. 146, commi 1 e 2, d.lgs. n. 42 del 2004).

6.11. Il fatto che il PRG del Comune di Pelago classificasse la zona come "area ad attrezzature" ricompresa all'interno del perimetro del centro abitato non vale ad escluderne la natura boschiva (e dunque la sussistenza del vincolo) se, come già detto, sussistevano i requisiti di fatto per classificarla come tale.

6.12. Nè rileva il fatto che l'area fosse compresa all'interno del perimetro del centro abitato poiché tale circostanza legittima l'esclusione del vincolo nei soli casi tassativamente ed eccezionalmente previsti dal già citato art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, nessuno dei quali ricorre nel caso di specie e comunque mai nemmeno dedotti nei giudizi di merito.


6.13. Non ha nemmeno importanza stabilire se i lavori disposti con D.I.A. dovessero essere o meno autorizzati con permesso di costruire; quel che rileva, perché possa dirsi insussistente il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 42 del 2004, è che l'intervento, oltre quelli che l'art. 149, stesso d.lgs., già sottrae alla necessità dell'autorizzazione, sia di tale minima consistenza da non avere nemmeno in astratto l'attitudine a ledere i valori paesaggistici protetti.

6.14. Un altro tema toccato, sia pur fugacemente dal ricorrente, riguarda la natura pubblica dell'opera e la sua assentibilità ai sensi dell'art. 78, comma 2, legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del territorio, secondo il quale *<<Per le opere pubbliche dei comuni, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche>>.*

6.15. Si tratta di eccezione del tutto irrilevante poiché non considera in ogni caso che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (art. 146, comma 4, d.lgs. 42 del 2004).

7. Scontata la sussistenza oggettiva del reato di cui al capo D della rubrica, va affrontato l'ulteriore argomento della responsabilità del ricorrente; argomento che questi illustra sotto i due distinti profili della non riconducibilità a lui delle azioni materiali integranti il reato e della assenza dell'elemento psicologico.

7.1. Va tuttavia ricordato che, secondo quanto già illustrato in premessa, il Giudice di prime cure aveva chiaramente affermato che l'individuazione dell'area dove far scaricare le terre di scavo provenienti dal cantiere ove erano in corso i lavori di costruzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica era stata anche



opera sua e che anche la scelta del titolo edilizio (la d.i.a., piuttosto che il permesso di costruire) gli apparteneva.

7.2. Tali affermazioni, mai contestate dal ricorrente, superano in fatto, prima ancora che in diritto, la sua eccezione.

7.3. In ogni caso non v'è dubbio che i lavori contestati nella rubrica furono realizzati proprio in ossequio al provvedimento da lui firmato e che sul piano strettamente causale lo sversamento di terra sull'area protetta è stata conseguenza diretta della sua azione amministrativa.

7.4. Sul piano giuridico il ricorrente contesta (lo aveva fatto anche in sede di appello) di non essere proprietario, possessore o detentore del bene protetto e che in virtù del rapporto di immedesimazione organica con il Comune porre a fondamento dell'accusa la sottoscrizione della DIA avrebbe comportato l'esclusione della sua responsabilità.

7.5. La tesi difensiva è platealmente infondata e non considera affatto che, nel diritto penale, la responsabilità penale è personale.

7.6. Un ente, pubblico o privato che sia, agisce sempre attraverso le persone fisiche che lo rappresentano le quali rispondono personalmente dei reati che in tale veste commettono. A tale responsabilità si può aggiungere, semmai, quella dell'ente stesso, a vantaggio del quale o nell'interesse del quale l'azione sia stata posta in essere (art. 5, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) ma tale responsabilità non può mai assorbire, sostituire o escludere quella dell'autore del fatto.

7.7. Il rapporto organico comporta l'immediata imputazione all'ente degli effetti giuridici delle condotte poste in essere da chi lo rappresenta, ma non è strumento di traslazione della responsabilità penale dall'autore del fatto all'ente.

7.8. La mancanza dell'elemento soggettivo del reato è eccepita con argomentazioni letteralmente e testualmente identiche a quelle che avevano supportato la medesima eccezione in Corte di appello che, con la sentenza impugnata, ha affermato che non ne appare evidente l'insussistenza.

7.9. A tale mancanza di specificità si unisce la totalmente erronea lamentela, sviluppata per la prima volta in questa fase di legittimità, che la natura dolosa del reato di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, avrebbe meritato un maggior approfondimento; lamentela erronea perché all'imputato è stato contestato il reato contravvenzionale di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. cit..

7.10. In conclusione: il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato; il secondo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

8. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.



8.1. L'imputato è stato assolto con la formula: *<<perché il fatto non è previsto dalla legge come reato>>*, sul presupposto fattuale che l'apporto delle terre da scavo era successivo alla già avvenuta alterazione della bellezza del luogo soggetto a vincolo.

8.2. I giudici di merito, infatti, affermata la natura istantanea del danno, ne hanno tratto la logica conseguenza che ogni condotta posta in essere da terzi successivamente al danno già provocato da altri sarebbe irrilevante penalmente.

8.3. L'assunto, in termini assoluti, non è corretto e non è coerente con le premesse.

8.4. Il reato di cui all'art. 734, cod. pen., contempla infatti due eventi diversi: la distruzione ovvero l'alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità.

8.5. Orbene, solo la distruzione della bellezza naturale porta all'eliminazione stessa del bene tutelato, con la conseguente penale irrilevanza di ogni condotta successiva; non altrettanto può dirsi per l'alterazione che, per definizione, non comporta la distruzione del bene, ma una sua apprezzabile menomazione. Una bellezza già alterata può esserlo ulteriormente da altri con successive condotte, l'ultima delle quali potrebbe anche comportarne la definitiva distruzione.

8.6. Del resto questa Suprema Corte ha già affermato da tempo che per la sussistenza del reato di cui all'art. 734 cod. pen., non è necessario che l'alterazione del luogo protetto abbia carattere primario, potendo anche l'opera abusiva seguire altre e così concorrere ad alterare la conformazione originaria del paesaggio (Sez. U., n. 72 del 12/10/1993, Pulerà, Rv. 195623).

8.7. Orbene, nel caso di specie, i giudici di merito pongono espressamente a base del sillogismo della formula assolutoria prescelta la pregressa *<<alterazione>>* della bellezza, non la sua distruzione.

8.8. Con ciò hanno commesso un evidente errore di diritto perché, come detto, l'alterazione del paesaggio non ne esclude di per sé ulteriori alterazioni.

8.9. Ne consegue che la condotta posta in essere dall'imputato mantiene la penale rilevanza erroneamente esclusa dalla Corte di appello e che dunque la sua doglianza è manifestamente infondata.

9. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.




P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 05/02/2015

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Claudia Squassoni

